



**IL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI:
RENTRI E MODALITÀ OPERATIVE**
Seminario del 6 febbraio 2024
organizzato da
Confcommercio

sito gestito da



con il supporto di



Regolamento 59/2023



Prima parte

- Regole per la tenuta dei registri di carico e scarico in formato digitale e relative tempistiche
- Regole per la gestione dei FIR e per il passaggio al FIR digitale
- Nuovi modelli di registro e di FIR

Seconda parte

- Organizzazione del RENTRI
- Iscrizione al RENTRI e tempistiche
- Trasmissione dei dati al RENTRI
- Servizi di supporto agli operatori

Decreti Direttoriali

Il MASE ha emanato decreti direttoriali contenenti:

- tempistiche
- modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento;
- le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto agli operatori
- i requisiti informatici per l'interoperabilità del RENTRI con i sistemi degli operatori;
- modalità di compilazione dei nuovi modelli di FIR e registri;





Chi deve iscriversi al RENTRI, quando e come

sito gestito da



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

con il supporto di



UNIONCAMERE



ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

Chi deve iscriversi al RENTRI | operatori professionali



Devono iscriversi al RENTRI

- gli enti e le imprese che effettuano il **trattamento dei rifiuti**
- gli enti e le imprese che **raccolgono o trasportano rifiuti** a titolo professionale
- gli enti e le imprese che operano in qualità di **commercianti ed intermediari di rifiuti** senza detenzione
- i **Consorzi** istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

Chi deve iscriversi al RENTRI | produttori



- Imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese che **producono rifiuti pericolosi**
- Imprese ed enti produttori iniziali con **più di 10 dipendenti** che **producono rifiuti non pericolosi** nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie

Chi deve iscriversi al RENTRI | produttori



Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti da

- attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, e della pesca;
- attività di costruzione, demolizione e scavo;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività sanitarie;
- veicoli fuori uso

si iscrivono al RENTRI **solo se producono rifiuti pericolosi.**

Chi deve iscriversi al RENTRI | delegati



Possono iscriversi per **operare come delegati dei produttori**:

- associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse
- gestore del servizio di raccolta
- gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006.

I delegati possono effettuare, per conto dei produttori, l'iscrizione e la trasmissione dei dati

Quando bisogna effettuare l'iscrizione al RENTRI

15/06/2023

Il regolamento
entra in vigore



→ Dal 15.12.24 ed entro il 13.02.25

- Impianti di trattamento rifiuti
- Trasportatori di rifiuti
- Commercianti/intermediari di rifiuti
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)
- Delegati

→ Dal 15.06.25 ed entro il 14.08.25

- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 10 e 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 10 e 50 dipendenti)

→ Dal 15.12.25 ed entro il 13.02.26

- Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)
- Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti



Come va fatta l'iscrizione

L'iscrizione va effettuata, esclusivamente via telematica, attraverso il portale del RENTRI integrato nella piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.

L'iscrizione è guidata e può essere compilata in più momenti.

Ogni unità locale dell'operatore può iscriversi autonomamente.

L'accesso avviene con strumenti digitali di autenticazione da parte di uno o più utenti che rappresentano l'operatore.


L'iscrizione è completata con la trasmissione della pratica alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori e la contestuale protocollazione.



Come va fatta l'iscrizione

Il RENTRI verifica il titolo di rappresentanza detenuto dall'utente che ha fatto accesso. La procedura di verifica dipende dal profilo dell'operatore:

- Per le imprese si procede con accesso diretto al Registro delle imprese.
- Per enti o altri soggetti il RENTRI invia all'operatore, tramite PEC, la richiesta di confermare la qualifica di rappresentante.





Il rappresentante dell'operatore può abilitare altre persone fisiche che, in qualità di incaricati, potranno accedere al RENTRI per completare l'iscrizione, utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI, trasmettere i dati dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti.

Gli incaricati possono essere persone che non hanno titolo di rappresentanza





Informazioni per l'iscrizione



Il RENTRI acquisisce automaticamente dal **Registro imprese** e da altre banche dati ufficiali (es. Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione) le informazioni necessarie per creare il profilo dell'operatore e attivare l'area riservata dalla quale perfezionare l'iscrizione e svolgere le altre operazioni verso il RENTRI.




Informazioni per l'iscrizione

L'utente deve inserire:

- le **unità locali** dove l'operatore svolge l'attività e, se obbligato, tiene uno o più registri di carico e scarico; nel caso di imprese le unità locali vengono riprese dal Registro imprese ma ogni operatore può aggiungere anche altri siti.
- le **attività svolte** presso l'unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio).

I dati forniti in sede di iscrizione potranno essere aggiornati in qualsiasi momento.



Informazioni sulle attività di gestione

Per i soggetti che hanno indicato di svolgere attività di recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione competente vengono recuperate da Banche dati ufficiali, quali l'Albo Nazionale Gestori ambientali, il Catasto telematico dei rifiuti e il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero.

Le informazioni richieste possono essere integrate, o aggiornate rispetto a quelle derivanti dall'interconnessione telematica con gli archivi citati.

Le Sezioni Regionali verificano, a posteriori e con controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le informazioni aggiunte o integrate.





Come attivare la delega


I produttori possono delegare associazioni di categoria o società di servizi di loro emanazione, gestori del servizio pubblico o del circuito organizzato di raccolta a trasmettere i dati

La delega può avvenire in due modi

- Il produttore, in fase di iscrizione, indica il delegato, a sua volta già iscritto al RENTRI.
- Il delegato inserisce i nominativi dei produttori che confermano la richiesta di delega.

I produttori possono consultare le operazioni svolte dal delegato.

La Sezione Regionale dell'Albo nazionale Gestori accredita i delegati ad operare, a seguito della verifica del possesso dei requisiti.



Pagamenti

A completamento dell'iscrizione l'utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi

- **Diritto di segreteria** pari a 10€
- **Contributo annuale** diversificato in relazione alla tipologia di impresa

Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva

Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva

Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.



Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all'iscrizione, entro il 30 aprile di ogni anno.

I versamenti sono effettuati con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica amministrazione (pagoPA).





RENTRI

Le nuove regole
per la gestione
dei registri di carico e scarico

sito gestito da



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

con il supporto di



UNIONCAMERE




ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

Chi deve tenere il registro di carico e scarico

I **soggetti** che devono tenere Il registro di carico e scarico sono quelli già **previsti dall'articolo 190 del decreto legislativo 152/2006**:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti,
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.



Chi deve tenere il registro di carico e scarico



I produttori di rifiuti non pericolosi obbligati a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti sono gli enti e le imprese

- a) che hanno più di 10 dipendenti e
- b) che producono rifiuti diversi da quelli urbani:
 - nell'ambito delle lavorazioni industriali;
 - nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
 - derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie

Chi non deve tenere il registro di carico e scarico

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti nell'ambito di

- attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, e della pesca;
- attività di costruzione, demolizione e scavo;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività sanitarie;
- veicoli fuori uso.

sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per i rifiuti non pericolosi a prescindere dal numero di dipendenti.

tengono il registro per i soli rifiuti pericolosi da essi prodotti.





Cosa cambia



Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 stabilisce:

- i nuovi modelli;
- l'obbligo di **vidimazione e tenuta digitale** dei registri di carico e scarico a partire dall'iscrizione;
- l'obbligo di **trasmissione al RENTRI** dei dati annotati sul registro di carico e scarico.



Cosa non cambia

La disciplina prevista dall'art.190 del D.lgs. 152/2006 rimane immutata per quanto riguarda

- i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico;
- i soggetti esonerati dall'obbligo di tenuta (produttori di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti, imprese agricole con fatturato non superiore a 8.000 euro, imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi);
- la possibilità per alcuni operatori (consorzi, soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese, imprese agricole di cui all'art. 2135 del C.C, soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona) di tenere il registro di carico e scarico con modalità alternative, ad esempio conservando i formulari di identificazione del rifiuto;
- luogo di tenuta del registro e periodo di conservazione;
- i tempi per l'annotazione dei movimenti sul registro di carico e scarico;
- la possibilità per le Associazioni di tenere il registro per conto dei propri associati.



Nuovi registri di carico e scarico cartacei



Dal 13 febbraio 2025 e sino all'iscrizione al RENTRI gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo **utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI** a partire dal 15 dicembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio.

Rientrano in questa situazione i **produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l'obbligo di iscrizione al RENTRI** che comporta il passaggio al registro in formato digitale.


Obbligo di registro digitale

Il registro dell'unità locale va **tenuto e vidimato in formato digitale**:

a decorrere dal **13 febbraio 2025** da impianti di trattamento, trasportatori e intermediari di rifiuti, consorzi per il recupero di specifiche tipologie di rifiuti, enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con più di 50 dipendenti;

dall'iscrizione (che dovrà avvenire tra il **15.06.25** e il **14.08.25**) da enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con dipendenti tra 11 e 50;

dall'iscrizione (che dovrà avvenire tra il **15.12.25** e il **13.02.26**) da tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico (tra i quali enti e imprese con dipendenti fino a 10)



Tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale



Il registro tenuto esclusivamente in modalità digitale deve essere vidimato digitalmente utilizzando il servizio delle Camere di commercio accessibile tramite il RENTRI.

Per la tenuta in formato digitale, gli operatori possono utilizzare:

- i propri **sistemi gestionali**;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.



Trasmissione dei dati al RENTRI

Gli operatori **trasmettono** al RENTRI i dati contenuti nel registro di carico e scarico digitale.

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con **cadenza mensile**, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione sul registro locale.

La trasmissione può essere effettuata mediante

- interoperabilità tra il sistema gestionale dell'utente e il RENTRI
- i servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La trasmissione al RENTRI può essere effettuata dai soggetti che il produttore ha individuato come delegati ai sensi dell'art. 18 del Regolamento: in questo caso la trasmissione viene effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.



Servizi messi a disposizione dal RENTRI



I servizi messi a disposizione dal MASE tramite il RENTRI consentono agli operatori iscritti di **adempiere a tutti gli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale**, quali:

- apertura e vidimazione digitale del registro;
- inserimento dei dati previsti dai nuovi modelli;
- verifica dei dati inseriti;
- produzione del file da portare in conservazione;
- stampa di copia cartacea del registro (per uso interno);
- trasmissione dei dati al RENTRI



Le nuove regole per la gestione dei formulari di identificazione del rifiuto

sito gestito da



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

con il supporto di



UNIONCAMERE





ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR)

Il formulario di identificazione (FIR) come stabilito dall'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 accompagna il trasporto dei rifiuti.

Il FIR è emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.



Cosa cambia



Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59

- definisce il **nuovo modello di FIR** che entra in vigore il 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori;
- fissa una scadenza unica a partire dalla quale gli iscritti al RENTRI gestiscono il **FIR in formato digitale**;
- prevede l'**obbligo di vidimazione digitale** (sia per i FIR cartacei che digitali);
- stabilisce l'obbligo di **trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi**;
- mette in capo al destinatario, nel caso di FIR digitale, l'**obbligo di trasmettere il formulario** controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.




Cosa non cambia

La disciplina prevista dall'art. 193 del D.lgs. 152/2006 rimane immutata per quanto riguarda

- i soggetti **obbligati all'emissione e alla gestione** del formulario di identificazione del rifiuto;
- i soggetti **esonerati dall'emissione** e dalla gestione dei FIR (a titolo esemplificativo trasporto di rifiuti urbani, conferimento di rifiuti agricoli al gestore del servizio pubblico di raccolta, movimentazione in aree private) ;
- la possibilità in alcuni casi (es. spedizioni transfrontaliere) di sostituire il FIR con **documenti alternativi** ;
- regimi particolari previsti dall'art. 193 (a titolo esemplificativo rifiuti sanitari, rifiuti da manutenzione) ;
- responsabilità di ogni operatore delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, anche nel caso in cui il FIR viene compilato dal trasportatore ;
- l'esonero della responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti a seguito dell'acquisizione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti.



FIR cartaceo fino al 12 febbraio 2025



I produttori emettono il **FIR cartaceo** con i vecchi modelli previsto dal DM 145 del 1998:

- con compilazione manuale o con sistemi gestionali;
- con vidimazione presso la CCIAA o tramite il servizio delle Camere di commercio VIVIFIR.

FIR cartaceo dal 13 febbraio 2025



I produttori emettono il FIR con i nuovi modelli cartacei.

La compilazione può essere effettuata utilizzando:

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- manualmente

La vidimazione avviene tramite il RENTRI.

I vecchi modelli dei FIR, anche se già vidimati, non possono più essere utilizzati.

Gestione del nuovo FIR cartaceo

Il produttore **stampa il FIR cartaceo in due copie** e trattiene la prima.

Il trasportatore e il destinatario **aggiungono le informazioni di competenza** e sottoscrivono il FIR cartaceo.

Il trasportatore trasmette, al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, la **riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario**.

La **trasmissione** della copia può avvenire mediante:

- consegna diretta;
- posta elettronica certificata;
- servizi resi disponibili dal RENTRI.

In questo ultimo caso gli operatori scaricano la copia in autonomia direttamente dal RENTRI.



Servizi di supporto per il FIR cartaceo



Nel caso di **FIR cartaceo** l'applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:

- compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;
- stampare il FIR vidimato digitalmente.

Il servizio è rivolto sia agli **operatori iscritti** al RENTRI che ai **soggetti non iscritti**.



FIR digitale dal 13 febbraio 2026



Il FIR è emesso in formato **digitale** dai **produttori iscritti** al RENTRI.

La vidimazione avviene sempre tramite il RENTRI.

Per la compilazione del FIR digitale è possibile utilizzare:

- i **sistemi gestionali degli operatori**;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica **tramite il RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali**.



Gestione del FIR digitale

Il trasportatore e il destinatario **aggiornano il FIR nelle diverse fasi del trasporto** tramite i propri sistemi gestionali o avvalendosi dei servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Il FIR digitale deve essere **sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore** prima dell'avvio del trasporto e dal destinatario al momento della presa in carico del rifiuto.

La sottoscrizione può essere effettuata anche **mediante il certificato rilasciato dal RENTRI**.

Il **destinatario trasmette al produttore tramite il RENTRI**, nel rispetto delle tempistiche fissate nei decreti direttoriali, **il FIR completo** e firmato da tutti i soggetti.



Trasmissione dei dati al RENTRI

Dal 13 febbraio 2026 produttori, trasportatori e destinatari iscritti **trasmettono al RENTRI i dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi** nelle tempistiche fissate nei decreti direttoriali.

La trasmissione può essere effettuata mediante:

- **interoperabilità** tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI
- **servizi di supporto** messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

La trasmissione al RENTRI dei dati del FIR può essere effettuata anche dai soggetti che il produttore ha individuato come delegati.



Servizi di supporto per il FIR digitale

Nel caso di **FIR digitale** l'applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:

- compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;
- emettere il FIR vidimato in formato digitale e sottoscriverlo digitalmente;
- condividere il FIR con trasportatore e destinatario per l'integrazione dei dati di loro competenza.

L'applicazione, che è **disponibile anche per dispositivi mobili**, permette la **trasmissione al RENTRI**:

- della copia completa del FIR;
- dei dati del FIR nel caso di rifiuti pericolosi.





RENTRI

**Obblighi per i soggetti
non tenuti all'iscrizione**

sito gestito da



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

con il supporto di



UNIONCAMERE



ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

Chi non deve iscriversi





Enti, imprese che hanno fino a 10 dipendenti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi

- nell'ambito di lavorazioni industriali e artigianali
- derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie

Chi non deve iscriversi

Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi

- nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
- nell'ambito delle attività commerciali;
- nell'ambito delle attività di servizio;
- da attività sanitarie
- veicoli fuori uso



Attenzione



Se gli stessi soggetti producono **anche un solo rifiuto pericoloso**, dovranno iscriversi al RENTRI, e saranno soggetti, per quel singolo rifiuto, agli obblighi di:

- tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale;
- emissione del FIR in formato digitale ;
- trasmissione dei dati al RENTRI dei dati dei registri e dei FIR.

Quali sono gli obblighi



I produttori precedentemente individuati **non devono**, in base all'art. 190 del D.lgs. 152/2006, **tenere il registro di carico e scarico**.

Per il trasporto di rifiuti possono **continuare ad emettere i FIR in formato cartaceo**.

Rimangono validi i casi di esonero (p.e. per i trasporti occasionali) o di utilizzo di documenti alternativi (p.e. per i rifiuti conferiti a circuiti organizzati di raccolta)

Il formulario può essere compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore che rimane responsabile delle informazioni.

FIR cartaceo dal 13 febbraio 2025

I produttori possono continuare ad emettere il FIR in formato cartaceo ma **con i nuovi modelli**.

La compilazione può essere effettuata utilizzando:

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.


La **vidimazione** avviene **esclusivamente** tramite il **RENTRI**, previa registrazione.

I vecchi modelli dei FIR, anche se già vidimati, non possono più essere utilizzati.





Come avviene la registrazione



Per utilizzare il servizio di vidimazione digitale del FIR i produttori devono registrarsi, sul portale RENTRI nell'area riservata **“Produttori di rifiuti non iscritti”**.

Una volta registrati potranno accedere, sempre senza oneri, anche ai **servizi per la compilazione del FIR**.

La registrazione è necessaria anche qualora il produttore utilizzi il proprio sistema gestionale per compilare il FIR.

La procedura di registrazione richiede **un accesso con identità digitale (SPID, CNS, CIE)** da parte del rappresentante dell'operatore o di suo incaricato.

Non esiste una scadenza definita per la registrazione ma il **produttore dovrà provvedere alla registrazione prima di vidimare digitalmente il primo FIR**.

Per approfondimenti

Sul sito www.rentri.gov.it sono disponibili:

- i decreti direttoriali contenenti le istruzioni per la compilazione del FIR;
- portale di supporto con schede informative e assistente digitale;
- accesso all'help desk telematico;
- tutorial e presentazioni di approfondimento.





RENTRI

Sintesi tempistiche e scadenze

sito gestito da



con il supporto di



UNIONCAMERE





I nuovi modelli di registro di carico e scarico e formulario entrano in vigore per tutti gli operatori a decorrenza dal 13 febbraio 2025



Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti



- impianti di trattamento rifiuti
- trasportatori e intermediari di rifiuti
- consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti

Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono

Dal 13 febbraio 2025


- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
- emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
- restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo (solo trasportatori)

Dal 13 febbraio 2026

- emettono, se produttori, i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale
- restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale (solo impianti)



Produttori con più di 10 e meno di 50 dipendenti



→ Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e meno di 50 dipendenti

Dal 13 febbraio 2025

- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono

Dalla data di iscrizione

- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

Dal 13 febbraio 2026

- emettono i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale



Altri produttori di rifiuti pericolosi



- imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
- altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese

Dal 13 febbraio 2025 devono

- tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di commercio
- emettere i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 devono iscriversi

Dalla data di iscrizione devono

- tenere il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

Dal 13 febbraio 2026 devono

- emettere i FIR in formato digitale
- trasmettere al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale



Altri produttori di rifiuti non pericolosi



- › Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi
- Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell'ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell'edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti
- Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Non dovranno iscriversi al RENTRI e non dovranno tenere il registro di carico e scarico, ma dal 13 febbraio 2025 dovranno registrarsi al RENTRI per emettere e vidimare il FIR cartaceo.

[Home](#) / [Ambiente DEMO](#)

Ambiente Demo

L'art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 che istituisce il RENTRI prevede criteri di gradualità per la progressiva iscrizione degli operatori e un periodo preliminare di sperimentazione.

Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica avvia pertanto una fase sperimentale, su base volontaria, del RENTRI per avvicinare gli utenti al sistema RENTRI in modo che questi possano familiarizzare con le procedure e gli adempimenti e, laddove necessario, migliorarne l'usabilità prima dell'avvio in effettivo.

La sperimentazione avviene tramite un'area dimostrativa, RENTRI-DEMO, con regole d'accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale, e, oltre a consentire la risoluzione tempestiva di eventuali aspetti tecnici legati all'uso del sistema informativo, permetterà agli utenti interessati:

- di analizzare le informazioni che dovranno essere trasmesse in sede di registrazione;
- di verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico in formato digitale;
- di verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la vidimazione e emissione dei nuovi formulari di identificazione del rifiuto in formato cartaceo;
- di testare le regole e le procedure per l'interoperabilità tra i sistemi informativi degli utenti e RENTRI.

A partire dai prossimi mesi si procederà

- l'apertura dell'ambiente dimostrativo per l'iscrizione degli operatori, per l'accesso ai servizi di supporto e la pubblicazione dei servizi per l'interoperabilità. L'obiettivo è quello di mettere in grado gli operatori di testare le applicazioni e i produttori di software di sviluppare i servizi da utilizzare da dicembre 2024.
- l'avvio di un percorso di sperimentazione della gestione del FIR digitale che potrà svolgersi in un arco di tempo più ampio rispetto a quello dettato dalle prime scadenze (l'obbligo di FIR digitale decorre a partire da febbraio 2026).